

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

(Adottato ai sensi dell'art.5 della Convenzione per la Gestione Associata)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/10/2002 e aggiornato con
deliberazione del Consiglio Comunale nr. del

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani nella Comunità Valsugana e Tesino

Art. 2

Finalità

Il presente regolamento è adottato al fine di:

- a) rispettare i principi generali stabiliti dalle normative vigenti favorendo, in via prioritaria, le azioni che consentono di ridurre le quantità di rifiuti immesse nell'ambiente e la pericolosità dei medesimi nei confronti dell'uomo e dell'ambiente stesso;
- b) assicurare la tutela igienico-sanitaria degli utenti e degli operatori in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
- d) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti aventi caratteristiche merceologiche omogenee, agevolandone così il trattamento ed il recupero;
- e) disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m. ed integrazioni e del presente regolamento;
- f) consentire il perseguimento degli obiettivi indicati all'art.177 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m., determinando gli obblighi per chi produce, trasporta o tratta rifiuti di qualsiasi natura o provenienza.

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (e relative

pertinenze quali rampe) ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4

Gestione del servizio

La gestione del servizio è affidata alla Comunità Valsugana e Tesino in base ad apposita convenzione stipulata tra il Comune e la Comunità. La Comunità provvede allo svolgimento del servizio in una delle forme consentite dall'art. 202 del D.Lgs. 152/2006 privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 5

Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;
- b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
- c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili o in forma non correttamente separata all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
- d) l'esposizione di sacchi o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- e) l'esposizione di sacchi e/o contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, prima delle **ore sedici** della sera antecedente il giorno di raccolta ed

altresì il mancato ritiro dei suddetti contenitori dopo le **ore venti** del giorno di raccolta;

- f) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- g) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
- h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- l) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- m) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e o contenitori appositamente istituiti e o forniti alle utenze;
- n) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
- o) il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

3. Non è considerato abbandono:

- a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
- c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienicosanitario o danno all'ambiente.

4. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 6

Aree territoriali coperte dal servizio

I limiti delle zone di raccolta obbligatoria sono determinati con deliberazione della Giunta comunale, previa consultazione con la Comunità. In dette zone non è ammessa la rinuncia al servizio. Al di fuori di tali zone sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori vicini o predisposti dal servizio pubblico.

Art. 7

Tipologia della raccolta

In aderenza alle norme contenute nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e nel vigente Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta verrà orientata alla separazione delle diverse frazioni che compongono i rifiuti urbani.

Il servizio verrà svolto, di norma, mediante sistemi atti a quantificare il conferimento per singola utenza o per utenze aggregate.

Il servizio di raccolta degli RSU è effettuato, di norma, mediante il ritiro dei rifiuti, conferiti in appositi contenitori e posti dagli utenti nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dalla Comunità.

Per ambiti territoriali particolari, il servizio può essere svolto con contenitori stradali.

Gli addetti al servizio di raccolta devono comunque prelevare anche i rifiuti non correttamente conferiti, eventualmente abbandonati nei pressi dei suddetti contenitori, avendo cura della pulizia del suolo circostante, ma provvedendo altresì a segnalare l'infrazione alle autorità competenti.

Le operazioni di raccolta dei rifiuti devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, e comunque in modo da evitare ogni possibile danno per la salute pubblica.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. La pulizia e disinfezione dei contenitori stradali è a carico del gestore del servizio pubblico.

La Comunità è tenuta a razionalizzare la gestione dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungimento della economicità di gestione e di tariffa,
- riduzione dell'intralcio al traffico veicolare stradale,
- semplificazione delle manovre dei mezzi meccanici,
- migliore localizzazione e controllo della carica inquinante dei rifiuti,
- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 8

Frequenza e orario del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata secondo le frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico sanitaria, coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

Art. 9

Posizionamento dei contenitori

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere posizionati di norma su suolo privato e collocati su suolo pubblico per il solo atto dello svuotamento;

Per lo svuotamento, il contenitore dovrà essere conferito presso i punti di raccolta, che di norma, si trovano su suolo pubblico, secondo le modalità prestabilite dalla Comunità, limitatamente ai giorni ed all'orario di raccolta stabiliti per ogni zona.

Ove il servizio si attua mediante contenitori stradali il Comune provvederà ad apprestare idonee piazzole per la sosta dei contenitori.

Art. 10

Raccolta differenziata

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è organizzata in conformità al disposto dell'art.5 della L.P. 14 aprile 1998 n°5 "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti".

Con lo scopo del raggiungimento dei valori imposti dal D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e dalla Normativa provinciale di settore, sono attivate forme di raccolta differenziata, attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali ai fini economico produttivi.

E' istituito il servizio di raccolta differenziata sul territorio delle seguenti frazioni merceologiche prodotte nel territorio comunale:

- a) imballaggi primari in vetro;
- b) Imballaggi leggeri (PLT);
- c) rifiuti ingombranti;
- d) rifiuti urbani pericolosi;
- e) rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- f) carta e cartone;
- g) frazione organica del rifiuto solido urbano.

Al fine di favorire e sostenere il recupero di materiali e/o energia dai rifiuti, possono essere istituiti servizi di raccolta differenziata per ulteriori frazioni merceologiche rispetto a quelle indicate.

E' obbligatorio avvalersi delle strutture e/o delle modalità organizzative predisposte per la raccolta differenziata; pertanto, le frazioni merceologiche di cui al secondo comma non possono essere conferite nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e viceversa.

E' vietato introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa.

E' comunque vietato depositare nei contenitori predetti:

- i rifiuti urbani per i quali è prevista una specifica forma di raccolta, quale i materiali ingombranti di cui all'art. 11, i RAEE di cui all'art. 12 e i rifiuti pericolosi di cui all'art. 13;
- i rifiuti speciali quali ad esempio materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nonché macchinari e apparecchiature in genere.

E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sia pubblico che privato, e comunque in difformità al presente regolamento.

La Comunità provvede a stabilire l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata e, in particolare, determina:

- a) la dislocazione e la tipologia degli appositi contenitori dedicati, in accordo con l'Amministrazione comunale, in modo tale da evitare ogni possibile rischio per la salute pubblica e l'ambiente;
- b) le modalità e la frequenza dello svuotamento dei contenitori di cui alla precedente lettera a);
- c) la dotazione di attrezzatura, quali contenitori e chiavi elettroniche, che le diverse tipologie di utenza obbligatoriamente devono ritirare.

La Comunità, d'intesa con l'Amministrazione comunale, promuove campagne informative al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 11

Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti, sia di origine domestica, sia quelli provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio, assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti urbani, sono conferiti direttamente dal detentore presso i centri di raccolta materiale, centri raccolta zonale o presso la discarica.

Art. 12

RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti agli appositi centri di raccolta. In fase di prima applicazione sono considerati beni durevoli:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Si applica comunque il Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.

Art. 13

Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi quali pile scariche, batterie, medicinali scaduti, prodotti etichettati "T" e/o "F", oli esausti, ecc. sono oggetto di raccolta differenziata nelle forme e nei modi individuati dalla Comunità in accordo con il Comune.

Art. 14

Compostaggio domestico

L'Amministrazione Comunale consente e favorisce il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani domestici.

Il compostaggio domestico deve avvenire secondo modalità tali da non costituire pericoli di ordine igienico - sanitario e qualsiasi altro disagio per la popolazione.

In particolare, il compostaggio domestico dovrà essere effettuato il più lontano possibile da eventuali abitazioni di terzi.

Art. 15

Rifiuti speciali

Alla gestione dei rifiuti speciali, indicati al comma 3 dell'art.184 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm., sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi a norma dell'art. 188 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.

Essi possono conferire tali rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

Le Convenzioni possono essere omesse solo per conferimento in discarica di rifiuti speciali assimilati agli urbani avente carattere del tutto occasionale; in questo caso il gestore rilascerà, di volta in volta, specifica autorizzazione.

L'onere delle operazioni di smaltimento è a carico dei produttori, e sarà commisurato agli effettivi costi sostenuti secondo tariffe determinate e aggiornate annualmente da parte del gestore.

La tariffa non sarà applicata nel caso di conferimenti occasionali che determinano un corrispettivo tariffario inferiore al costo della fatturazione.

Art. 16

Pulizia strade

Il servizio di pulizia strade e delle aree di mercato comprensivo di spazzamento, lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato secondo un piano approvato dal Comune che determina altresì la frequenza e le modalità del servizio.

Art. 17

Controlli e vigilanza

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate nella legislazione vigente nazionale, provinciale o comunale in applicazione del presente regolamento spettano sono attribuite in via generale al Comune.

Il gestore provvederà alla segnalazione delle violazioni riscontrate nel corso della gestione direttamente ai predetti servizi.

Art. 18

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative provinciali specifiche in materia, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
L'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia	50,00	500,00
Violazioni dei divieti ed obblighi previsti dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento	50,00	500,00
L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	50,00	500,00
I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento	50,00	500,00
Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	50,00	500,00
Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi	50,00	500,00

nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo		
Il conferimento al servizio di raccolta di animali morti	50,00	500,00
Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	50,00	500,00
Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti	50,00	500,00
Presso i C.R.M. – C.R.Z. L'abbandono di rifiuti all'esterno dei centri stessi	50,00	500,00
Presso i C.R.M. – C.R.Z. Il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	50,00	500,00
Presso i C.R.M. – C.R.Z. Il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	50,00	500,00
Presso i C.R.M. – C.R.Z. Il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio comprensoriale	50,00	500,00
Presso i C.R.M. – C.R.Z. Il danneggiamento delle strutture dei centri stessi	50,00	500,00
Presso i C.R.M. – C.R.Z. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del centro di raccolta differenziata	50,00	500,00

2. Nel caso di erogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene erogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.

3. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

Art. 19

Onerosità del Servizio

La copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani è assicurata mediante tariffa come da regolamento comunale. I costi del servizio eventualmente non coperti dalla Tariffa rimangono a carico del Comune.

Art. 20

Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa esplicito richiamo alle norme contenute nelle leggi nazionali e/o provinciali in materia. Il presente regolamento annulla e abroga ogni ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.